

Allegato "A" al Repertorio N. 1.249/830

STATUTO DELLA FONDAZIONE PARACELSO ONLUS

Articolo 1) – Denominazione

E' costituita una Fondazione denominata "**FONDAZIONE PARACELSO ONLUS**" quale Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 2) – Oggetto

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La Fondazione orienta la propria attività al fine di:

- a) Promuovere ed organizzare la ricerca scientifica nel settore della prevenzione, diagnosi e cura dell'emofilia ed altri deficit ereditari della coagulazione ed infezioni connesse a quelle patologie, nonché il miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari. A tale scopo la Fondazione potrà dotarsi di idonee strutture operative, operando secondo progetti di ricerca, oppure svolgere l'attività di ricerca scientifica attraverso università, enti di ricerca e altre Fondazioni che la svolgono direttamente, stipulando in tal caso specifiche convenzioni ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 20 marzo 2003 n. 135; l'assistenza sociale e socio-sanitaria alle persone affette da emofilia o da altri deficit ereditari della coagulazione o da infezioni connesse a quelle patologie, nonché ai loro familiari o eredi;
- b) Migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità delle persone che sono affette da emofilia o da altri deficit ereditari della coagulazione o da infezioni connesse a quelle patologie, nonché dei loro familiari o eredi;
- c) Fornire aiuti e assistenza umanitaria, economica e sociale, confacente alle necessità delle persone di cui alla precedente lettera b);
- d) La beneficenza a favore di persone che sono affette da emofilia o da altri deficit ereditari della coagulazione o da infezioni connesse a quelle patologie, nonché dei loro familiari o eredi, da attuarsi attraverso elargizioni di somme di denaro a loro favore.

La Fondazione potrà svolgere inoltre – nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'Art. 10, comma 5, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 – tutte le attività direttamente connesse con lo scopo della Fondazione, con il divieto tassativo di svolgere altre attività diverse da quelle contemplate nella legge sopra indicata.

Articolo 3) – Sede della Fondazione

La Fondazione ha sede a Milano in Via Luigi Veratti n. 2

Con delibera del Consiglio di Amministrazione la Fondazione potrà istituire e sopprimere altrove, in Italia ed all'estero, succursali, agenzie e rappresentanze.

Articolo 4) – Durata della Fondazione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Articolo 5) – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- I beni trasferiti in dotazione come risulta dall'atto costitutivo;
- Le elargizioni fatte da enti, associazioni o da privati;
- I fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge;

- I beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;
- Le rendite dei beni di cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione a maggioranza semplice dei suoi membri provvederà all'utilizzo del patrimonio della Fondazione nel modo che riterrà più appropriato in conformità con lo scopo della Fondazione.

Articolo 6) – Utilizzo del patrimonio

Per il raggiungimento degli scopi la Fondazione dispone del patrimonio e delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio.

Nel rispetto dell'Art. 10, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 460/1997, è fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione se non nei limiti e ai sensi di legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono tassativamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio della Fondazione deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

Articolo 7) – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Comitato Scientifico;
- Il Comitato Sociale.

Articolo 8) – Composizione del Consiglio di Amministrazione e durata

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) membri, nel cui ambito è designato il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può altresì designare un Vice-Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati nel seguente modo:

(i) 3 (tre) componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente;

(ii) 1 (un) componente è nominato dalla Associazione Italiana dei Centri Emofilia – AICE con sede legale a Milano in Via Privata Vasto n. 4;

(iii) 1 (un) componente è nominato dall'assemblea della Federazione delle Associazioni Emofilici – FEDEMO ONLUS, con sede legale a Roma in via Tor Sapienza n. 86.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato e il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Possono essere nominati alla carica di Consigliere solo persone che abbiano competenze specifiche per le finalità della Fondazione; tali competenze possono essere dimostrate:

- dalla laurea in medicina; ovvero
- dall'aver ricoperto incarichi direttivi in associazioni attive nel settore dell'emofilia, ovvero
- dalla partecipazione ad almeno un open day organizzato annualmente dalla Fondazione, ovvero
- da un CV che indichi esperienze ritenute utili ai fini della Fondazione.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla cooptazione di altro/i Consiglieri che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

La carica di Consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della carica.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica, con prorogatio ai sensi dei commi successivi.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

Alla scadenza del mandato o in ogni caso occorra rinnovare il Consiglio, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione avverrà in conformità alla seguente procedura (la "Procedura di Rinnovo").

Il Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, ove nominato) dovrà avviare e condurre la Procedura di Rinnovo come segue:

(a) convocazione del Consiglio di Amministrazione entro la fine del mese di febbraio dell'anno in cui scade il mandato del Consiglio stesso. In tale adunanza, il Consiglio dovrà deliberare indicando i nomi dei 3 (tre) componenti di sua spettanza che andranno a comporre il nuovo Consiglio;

(b) entro la fine del mese di febbraio dell'anno in cui scade il mandato del Consiglio, invio di una comunicazione a FEDEMO e AICE con la quale il Presidente informa dell'approssimarsi della scadenza e assegna alle stesse un termine di 30 (trenta) giorni (il "Termine di Designazione") per indicare i nominativi dei 2 (due) componenti di loro spettanza che andranno a comporre il nuovo Consiglio;

(c) qualora, entro il Termine di Designazione, FEDEMO e/o AICE non abbiano provveduto alla indicazione di uno e/o di entrambi i nominativi di loro spettanza, alla nomina del/i componente/i mancanti provvederà per cooptazione il Consiglio di Amministrazione già nominato ai sensi del presente articolo, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del Termine di Desi-

gnazione.

Nel caso di cessazione dalla carica per decadenza del Consiglio determinata dal venir meno della maggioranza dei Consiglieri o da qualsiasi altra causa, il Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente, ove nominato) dovrà avviare e condurre la Procedura di Rinnovo come segue:

(a) convocazione del Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui si è verificata la decadenza del Consiglio. In tale adunanza, il Consiglio dovrà deliberare indicando i nomi dei 3 (tre) componenti di sua spettanza che andranno a comporre il nuovo Consiglio;

(b) entro 20 (venti) giorni dalla data in cui si è verificata la decadenza del Consiglio, invio di una comunicazione a FEDEMO e AICE con la quale il Presidente informa dell'avvenuta decadenza e assegna alle stesse un termine di 30 (trenta) giorni (il "Termine di Nomina") per indicare i nominativi dei 2 (due) componenti di loro spettanza che andranno a comporre il nuovo Consiglio;

(c) qualora, entro il Termine di Nomina, FEDEMO e/o AICE non abbiano provveduto alla indicazione di uno e/o di entrambi i nominativi di loro spettanza, alla nomina del/i componente/i mancanti provvederà per cooptazione il Consiglio di Amministrazione già nominato ai sensi del presente articolo, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del Termine di Nomina.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione resta in carica in regime di prorogatio, con soli poteri di ordinaria amministrazione, anche oltre la naturale scadenza del mandato e/o il verificarsi di una causa di decadenza, fino a quando la Procedura di Rinnovo non è completata e comunque fino a quando il nuovo Consiglio è costituito.

Qualora, per qualsiasi ragione, la Procedura di Rinnovo del Consiglio di Amministrazione sopra descritta risultasse inapplicabile, tutti i membri del Consiglio saranno nominati dall'Autorità che esercita la vigilanza sulla Fondazione su impulso del Consigliere superstite più diligente ovvero, in mancanza, dell'Organo di Controllo.

Articolo 9) -Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza del disposto di cui all'Art. 10), comma 1, lettera d), del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 in conformità con lo scopo della Fondazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione nel pieno rispetto dello scopo della stessa di cui all'Art. 2);
- individuare le persone affette da emofilia o altri deficit ereditari della coagulazione o da infezioni connesse a quelle patologie nonché i loro familiari o eredi, a favore delle quali erogare i servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria nonché di beneficenza della Fondazione;
- approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo ed entro il mese di marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

- nominare e/o revocare il Presidente e, se del caso, il Vice-Presidente;
- nominare e/o revocare il Segretario e, se del caso, il Vice-Segretario;
- nominare e/o revocare i membri del Comitato Scientifico;
- nominare e/o revocare i membri del Comitato Sociale;
- richiedere – nei casi previsti dal presente statuto – il parere non vincolante del Comitato Scientifico o del Comitato Sociale;
- assumere e licenziare il personale dipendente e determinare il trattamento giuridico ed economico nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 10, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e le attività della Fondazione;
- vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione;
- deliberare sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- deliberare sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti, che corrispondono ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- controllare l'impiego dei contributi concessi;
- deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto;
- deliberare in merito alla trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri 2 (due) Consiglieri.

Le adunanze e il funzionamento del Comitato Esecutivo sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle medesime norme applicabili al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Articolo 10) – Convocazione e delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- su iniziativa del Presidente o del Vice-Presidente (ove nominato) del Consiglio di Amministrazione ed almeno tre volte l'anno, tra cui in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- su richiesta motivata di almeno 2 (due) membri del medesimo.

La convocazione è fatta, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, con avviso spedito con mezzi che ne attestino la avvenuta ricezione contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante avviso spedito a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora

siano presenti tutti i Consiglieri in carica. Non è consentito l'intervento tramite delega.

Il Consiglio si raduna ordinariamente presso la sede della Fondazione o, in casi particolari, anche altrove, purché in Italia, anche in conferenza telefonica o video-conferenza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente (ove nominato).

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono di diritto partecipare, quali ospiti, e quindi senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Sociale, il Presidente del Comitato Scientifico ed il Presidente del Collegio dei Revisori.

Per la validità delle deliberazioni è necessario, salvo quanto precisato di seguito, il voto favorevole palese della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni sulle seguenti materie è necessario il voto favorevole di 4 (quattro) Consiglieri:

- modifica dello statuto ai sensi dell'Art. 16);
- scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall'Art. 16).

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da verbale firmato da chi presiede il Consiglio, nonché dal segretario.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Qualora il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante non siano presenti nello stesso luogo, la riunione si riterrà svolta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione – fatta eccezione per le deliberazioni di cui è richiesta una maggioranza qualificata – possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che:

- a) sia assicurato a ciascun Consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione;
- b) dai documenti sottoscritti dai Consiglieri risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza dei Consiglieri in carica;
- c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della Fondazione la relativa documentazione;
- d) sia concesso ad almeno due Consiglieri di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale;
- e) sia conseguito il consenso di almeno la maggioranza dei Consiglie-

ri in carica.

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 11) – Presidente, Vice-Presidente e Segretario del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente.

Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice-Presidente (ove nominato), ha i seguenti compiti:

- rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- promuove le attività e coordina gli organi della Fondazione vigilando sulla loro attività;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- garantisce il rispetto delle norme statutarie;
- mantiene i contatti con altre Fondazioni, con le Autorità locali e nazionali e con qualsiasi altro Ente o organizzazione privata o pubblica.

Il Vice-Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice-Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Segretario, se nominato) coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

Il Segretario (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Segretario, se nominato) svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle del Collegio dei Revisori e per quelle in cui la funzione di verbalizzazione è affidata ad un notaio.

Il Segretario (e il Vice-Segretario, se nominato) può essere anche un membro del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12) – Collegio dei Revisori

Il controllo sulla gestione della Fondazione ed in particolare la verifica della corretta tenuta delle scritture contabili, della legittimità del bilancio e della congruità e sostenibilità delle spese rispetto allo scopo e al patrimonio della Fondazione è esercitato da un Collegio di Revisori composto da 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) membri supplenti.

I membri effettivi e supplenti vengono nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, preferibilmente tra professionisti aventi competenze e/o esperienza nel settore degli enti no profit.

I membri supplenti prenderanno automaticamente il posto dei membri effettivi che cessino di far parte del Collegio per una qualsiasi ragione.

I Revisori durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

I Revisori esercitano le seguenti funzioni, anche individualmente:

- a) vigilano sulla congruità e sostenibilità delle spese rispetto allo scopo e al patrimonio della Fondazione;

- b) possono chiedere agli amministratori documenti e/o notizie utili al controllo e possono procedere ad ispezioni anche con riferimento a determinati affari e/o progetti;
- c) esercitano il controllo contabile sulla Fondazione, verificando almeno ogni trimestre la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione. Essi verificano altresì che il bilancio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili;
- d) esprimono con apposita relazione un loro giudizio sul bilancio preventivo e sul bilancio annuale che dovrà essere allegata agli stessi;
- e) convocano in caso di inerzia da parte dei consiglieri la riunione del Consiglio di Amministrazione;
- f) possono compiere atti di ordinaria amministrazione in caso di cessazione dalla carica di tutti gli amministratori. In tal caso, la rappresentanza spetta previa apposita delibera del Collegio stesso al Presidente del Collegio dei Revisori.

Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo sulla regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, i Revisori possono avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, di dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'Art. 2399 cod. civ.

La Fondazione può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.

Nel caso di cessazione dalla carica per scadenza del mandato, la nomina del nuovo Collegio dei Revisori avverrà su istanza da presentarsi al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno 2 (due) mesi prima della cessazione del Collegio in carica.

Nel caso di decadenza e/o cessazione del Collegio dei Revisori per qualsiasi motivo diverso dalla naturale scadenza del mandato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà presentare apposita istanza di nomina al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 1 (un) mese dalla data in cui si è verificata la decadenza e/o cessazione del Collegio.

In ogni caso, il Collegio dei Revisori resta in carica in regime di prorogatio, anche oltre la naturale scadenza del mandato e/o il verificarsi di una causa di decadenza e/o cessazione, fino a quando la procedura di rinnovo non è completata e comunque fino a quando il nuovo Collegio è costituito.

Le adunanze del Collegio dei Revisori possono tenersi per tele/audio conferenza nonché mediante consultazione scritta, secondo quanto previsto in tema di Consiglio di Amministrazione. Non è consentito l'intervento tramite delega.

Il Collegio dei Revisori ha diritto ad un compenso da determinarsi sulla base delle tariffe professionali applicabili ai Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. In ogni caso, tale compenso non può globalmente eccedere l'importo annuale di Euro 16.000,00 soggetto a rivalutazione annuale ISTAT.

Articolo 13) – Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Scientifico composto

da 3 (tre) persone, che durano in carica 3 (tre) anni che possono essere riconfermati e che devono avere particolari conoscenze e/o meriti nel campo della medicina ed in particolare dell'emofilia.

Qualora non avesse già provveduto il Consiglio di Amministrazione, i membri del Comitato Scientifico eleggono fra loro un Presidente, che ne coordina l'attività.

Il Comitato Scientifico dà il suo parere non vincolante per il Consiglio di Amministrazione per quanto concerne:

- il finanziamento da parte della Fondazione di progetti di ricerca scientifica;
- la pubblicazione di testi scientifici di qualsiasi tipo.

La carica di membro del Comitato Scientifico è gratuita, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della carica.

Articolo 14) – Comitato Sociale

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Sociale composto da 3 (tre) persone che durano 3 (tre) anni in carica che possono essere riconfermati e che devono avere particolari conoscenze e/o meriti nel campo dell'assistenza sociale ed in particolare dell'emofilia o altri deficit ereditari della coagulazione o da infezioni connesse a quelle patologie.

Qualora non avesse già provveduto il Consiglio di Amministrazione, i membri del Comitato Sociale eleggono fra loro un Presidente che ne coordina l'attività.

Il Comitato Sociale elabora e sottopone proposte e dà il suo parere non vincolante in relazione ad attività sociali della Fondazione nel rispetto dello scopo istituzionale della Fondazione.

La carica di membro del Comitato Sociale è gratuita, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della carica.

Articolo 15) – Bilancio annuale e bilancio previsionale

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il mese di aprile il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio annuale e la relazione sulla gestione. Tale termine è prorogabile al 30 giugno per casi particolari.

Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa.

La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione predispone e approva il bilancio previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo.

Articolo 16) – Scioglimento della Fondazione

Qualora lo scopo della Fondazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o qualora il patrimonio divenga insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dalla legge per tempo vigente, la Fondazione si estingue anche ai sensi dell'Art. 28, comma 2, cod. civ., rimanendo esclusa la possibilità di trasformazione della Fondazione.

In caso di scioglimento, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale che persegua scopie analoghi o simili a quelli della Fondazione ovvero a fini di pubblica utilità,

il tutto nel rispetto dell'Art. 10, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 460/1997 e pertanto sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà entro il termine massimo di un mese dalla data in cui si è verificata la causa di estinzione tre liquidatori che potranno essere scelti fra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

I liquidatori della Fondazione potranno compiere congiuntamente tutti gli atti necessari alla liquidazione della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale con scopi analoghi o simili a quelli della Fondazione ovvero a fini di pubblica utilità, il tutto nel rispetto dell'Art. 10, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 460/1997 e nel rispetto delle leggi per tempo vigenti.

La nomina dei liquidatori dovrà essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Fondazione ai sensi dell'Art. 11 delle disp. att. cod. civ.

La modifica dello statuto della Fondazione è ammessa solamente se non viene modificato lo scopo della Fondazione stessa.

Per la modifica dello statuto è necessaria una maggioranza di quattro Consiglieri su cinque del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17) – Disposizioni generali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 18) – Disposizioni transitorie

Successivamente all'iscrizione del presente Statuto nel Registro prefettizio, il Consiglio di Amministrazione in carica, da intendersi dimissionario, è incaricato di provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio ai sensi della procedura prevista dall'articolo 8, comma 12, dello Statuto. A tale riguardo, la Procedura di Rinnovo dovrà essere avviata convocando una riunione del Consiglio di Amministrazione che dovrà tenersi entro 7 (sette) giorni dalla predetta data di iscrizione del nuovo statuto nel Registro prefettizio. L'intera Procedura di Rinnovo dovrà concludersi entro 45 giorni dalla data di avvenuta iscrizione del nuovo statuto nel Registro prefettizio, ivi inclusi gli adempimenti connessi all'eventuale esercizio del potere di cooptazione di cui all'articolo 8, comma 12, lettera c) dello statuto.

FIRMATO:

ANDREA BUZZI

ANGELO LAURIA (SIGILLO)

